



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Ordinanza: n. 2025/264 del 05/06/2025

Oggetto: ORDINANZA DI MANTENIMENTO SOLO AI FINI STATISTICI E PER IL RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO PER FINALITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA OVVERO PER EVENTUALI ESIGENZE INVESTIGATIVE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DEL DISPOSITIVO FISSO DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ AL KM 3+641 DELLA SP 81 "SPINEA - MARGHERA" IN COMUNE DI SPINEA

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Collaboratore:

Il dirigente

Visto:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- i l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- ii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- iv gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- v il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Considerato che il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché delle

attrezzature, impianti e servizi, al fine di prevenire alcune situazioni di pericolo, data la sezione stradale;

Visto:

- che la Strada Provinciale n. 81 “Spinea-Marghera” è di competenza della Città metropolitana di Venezia che il km 3+641 ricade in Comune di Spinea;
- il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo prot 23/DEP/2016 – 1435/W.A./2016 del 19.06.2017, nel quale era indicato l'elenco delle strade e dei tratti stradali sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada, di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito in Legge n. 168 del 01.08.2002;
- la determina dirigenziale n. 3730 del 28.12.2015 con la quale è stato approvato il “Progetto Strade Sicure”, e le successive determine dirigenziali n. 3858/2016 del 19.12.2016, n. 1174 del 3/4/2017 e n. 3539 del 26.09.2017 con le quali è stato approvato il posizionamento dei dispositivi fissi di rilievo delle velocità da remoto e successive integrazioni;
- il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo prot. 48576 del 26.05.2025 che revoca i precedenti decreti dell’Ufficio Territoriale del Governo prot. 66412 del 05.08.2022 e prot. 10643 del 06.02.2024 e individua le strade ubicate nel territorio della Città metropolitana di Venezia in cui non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio all sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o della incolumità dei soggetti controllati e degli agenti operanti e possono essere installati a distanza delle violazioni alle norme di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

ORDINA

1. che il dispositivo fisso lungo la SP n. 81 al km 3+641 in Comune di Spinea sia mantenuto attivo solo ed esclusivamente ai fini statistici e per il rilevamento dei flussi di traffico per finalità di pubblica sicurezza ovvero per eventuali esigenze investigative di polizia giudiziaria nel rispetto della normativa in tema di trattamento dati GDPR 679/2016;
2. la contemporanea disattivazione dell’attività di rilevamento ai fini sanzionatori in coerenza a quanto stabilito nel decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo prot. 48576 del 26.05.2025 e dei termini temporali ivi stabiliti;
3. l’abrogazione dell’ordinanza n. 189/2018;
4. che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente atto, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
5. di adeguare la cartellonistica verticale al presente provvedimento;

Nel contempo avverte che :

- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Spinea e Venezia

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente